



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Viste le note depositate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., per l'udienza del 13.1.2026, dalla Avv. ta Maria La Malfa per la creditrice opposta-ricorrente in monitorio e dagli Avv.ti G. Di Pietro e V.G. Catelli per parte attrice-opponente, convenuta sostanziale e attrice in riconvenzionale, **ha pronunciato** la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 924/2022 R.G.

promossa da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vittorio G. Catelli e Giuseppe Di Pietro giusta procura in atti.

opponente -attore in riconvenzionale

Controparte_1 (C.F. *CodiceFiscale_2*) n.q. di legale rappresentante della ditta denominata *Controparte_2* con sede in Milazzo (ME), Via Nino Ryolo n. 16, (P.I. *P.IVA_1*) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dalle Avvocate Maria La Malfa e Katia Zappia, giusta procura in atti

opposto-convenuto in riconvenzionale

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 127/2022 (R.G. n. 540/2022) per crediti portati da fattura elettronica relativi a rapporto di fornitura (vendita arredi)

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. **127/2022** (procedimento monitorio R.G. n. 540/2022) emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 28.04.2022 con cui gli è stato ingiunto il pagamento - a favore della ditta individuale, *Controparte_2* - della somma complessivamente pari ad € **14.980,00**, oltre interessi legali fino al soddisfo e spese del procedimento monitorio, a titolo di **credito portato dalla fattura n. 95 del 31.12.2021**, emessa per la fornitura di merci e servizi annessi (montaggio) relativi alla categoria arredamento d'interni, destinati all'abitazione di proprietà dell'opponente.

In particolare, l'opponente ha dedotto: **in via preliminare: i)** la nullità del decreto ingiuntivo n. 127/22 per carenza dei presupposti di legge richiesti per la regolarità del titolo sotteso all'ingiunzione, *sub specie* di inidoneità della prova documentale, mancata specificazione del costo dei materiali indicati, tardività di emissione *ex art. 6 DPR 633/1972* e mancata data di consegna delle forniture, come meglio precisato nel parere reso dal consulente di fiducia il 28.01.2022 offerto in atti; **ii)** carenza di certezza e/o liquidità del credito portato dalla fattura emessa "*a saldo*" per mancata indicazione dei precedenti importi corrisposti in acconto, in uno alla mancata indicazione degli importi di cui alla conferma d'ordine n. 8/2020, n. 12/2020 e n. 15/2020; **iii)** duplicazione del credito per coincidenza di

molte voci di cui alla fattura sottesa all'ingiunzione, con quelle relative ad importi già corrisposti in forza delle fatture n. 60/2020 (euro 3000,00), 68/2020 (euro 5.000,00) e 69/2020 (euro 3.000,00) relative ad armadi e porta a soffietto, porte a scomparsa e pavimentazione esterna Marina Decking.

Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza del credito vantato, lamentando vizi gravi di **difformità nei materiali forniti e difetti di esecuzione** - *sub specie* di **errato montaggio delle porte scorrevoli** modello "moon", **errato montaggio e rigonfiamento delle ante dei mobili** posti ai lati della lavastoviglie ad incasso della cucina, gravi **problematiche al parquet, ai tre ripiani della cucina**, nonché, recentemente, anche alla **pavimentazione esterna di rivestimento delle terrazze** - rappresentati alla ditta opposta in occasione dei lavori di arredamento e cura degli interni riguardanti la villetta di proprietà dell'opponente, commissionati per un importo complessivo pari a circa € 70.000,00.

In relazione ai pagamenti eseguiti, l'opponente ha esposto: **i)** il pagamento di un importo totale complessivo pari ad **€ 61.780,00**, di cui € 56.400,00 eseguito a mezzo di bonifici e assegni, oltre all'importo di € 3.180,00 corrisposto il 19 luglio 2019 e € 2.200,00 corrisposto il 3 marzo 2020; **ii)** la ricezione – a mezzo del legale dell'opposta - solo in data 06.04.2022 di un ventaglio di fatture recanti un importo complessivo (**€ 58.600,22**) inferiore rispetto a quanto corrisposto, con esclusione della somma (e della relativa fattura) sottesa al decreto ingiuntivo per cui è causa; **iii)** la mancata ricezione di alcuna fattura prima del 06.04.22 e l'impossibilità di procurarsele autonomamente in quanto **emesse prima del 24.01.2022**

(data di attivazione del cassetto fiscale); iv) la insussistenza del credito dell'importo (€ 5.000,00) eventualmente preteso in forza di altra fattura (n. 21 del 23 marzo 2022) facente parte del ventaglio di fatture inviategli dal legale dell'opposta il 06.04.22.

In relazione a vizi e difformità riscontrati in occasione della consegna dei beni e all'esecuzione dei lavori, l'opponente ha lamentato l'inadempimento dell'opposta *sub specie* di: **a)** errato montaggio delle **porte scorrevoli modello “Moon”** segnalato alla ditta fornitrice **con mail del 14.01.2022** e già pagate almeno nella somma di € 5.000,00, come da fattura n. 68/2020; **b)** mancata ricezione del nottolino relativo alla porta filo muro della cucina; **c)** presenza di rigonfiamenti delle ante dei mobili posti ai lati della lavastoviglie ad incasso come evidenziato il **15 e 16 gennaio 2021 via whatsapp** con relativa documentazione fotografica; **c)** consegna di parquet in legno rovere modello Controparte_3 940, finitura “trame rustico” diverso da quello originariamente ordinato - pagato per un importo complessivamente pari a € 16.000,00, ed in forza delle fatture nn. 11/2019, 10/2020, 17/2020 e 21/2020 - recante vizi e difetti (sfogliature e schegge di legno sulla superficie) segnalati anche a mezzo di fotografie spedite **via whatsapp il 18 gennaio 2021** e, da ultimo, il **14 e 22 gennaio 2022**; **d)** il conferimento di incarico (novembre 2021) nonostante quanto rassicurato verbalmente dal perito di parte opposta, a personale restauratore per ovviare ad ulteriori peggioramenti derivanti dalla posa del pavimento; **e)** la ricezione di consulenza scritta del perito incaricato dalla opposta Per_1 solo il 18.01.2022; **f)** la diffusività dei problemi derivanti dall'installazione del pavimento esterno modello “Marina Decking Compact C21 Argilla” per la terrazza - già pagato per la

fornitura, con un acconto di € 3.000,00 e per la posa, con versamento al signor **Persona_2**, come evidenziato - da ultimo - con e-mail del **14 gennaio 2022** e relative immagini allegate; **g)** il conferimento di incarico al **proprio perito** (dott. **Persona_3**) di redigere **perizia sulle condizioni della pavimentazione esterna ed interna**, confermativa delle difformità segnalate: *«la pavimentazione interna (parquet) oggetto di verifica, presenta difetti riconducibili ad elementi di natura endogena, ovvero legati alla classe d'aspetto del pavimento ("quadrato") che ha determinato diverse situazioni di pericolosità... quanto al pavimento esterno...si notano antiestetici e pericolosi dislivelli in prossimità delle teste delle doghe»*; **h)** il difetto di qualità e di pregio dei materiali forniti per il montaggio dei tre ripiani in ceramica della cucina marca **CP_4**, - già interamente saldati - e segnalati alla ditta opposta a mezzo di **documentazione fotografica il 16 gennaio 2021**; **i)** la formulazione di **contestazioni in ordine ai difetti di consegna e installazione dei materiali** e delle merci forniti da **Controparte_2**, esitati nell'apertura di un accertamento a mezzo di consulenza tecnica a fini conciliativi, **ex art. 696-bis c.p.c. (n. 429/2022 R.G.)** presso il Tribunale di Barcellona e pendente in istruttoria al tempo della citazione; **l)** la sussistenza di un **contro-credito in capo all'opponente complessivamente pari ad euro 50.000,00** a cui aggiungere le somme per costi ulteriori e necessari accertato a mezzo di espletanda CTU e derivante dai gravi inadempimenti /negligenze posti in essere da **CP_2** [...].

Per tutte le superiori ragioni ridotte a sintesi, l'opponente ha concluso chiedendo al Tribunale adito: **a)** la revoca/annullamento/dichiarazione di

inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in ragione della carenza dei presupposti della prova scritta nonché della certezza e liquidità del credito; **b)** l'accertamento, in via riconvenzionale, dell'inadempimento di CP_2 per i vizi, difetti e difformità riscontrati nella pavimentazione da interno ed esterno, nei ripiani cucina, nelle porte e nelle ante cucina per come descritto in narrativa all'atto introduttivo; **c)** la condanna dell'impresa opposta al pagamento della somma complessiva di circa € **50.000,00**, oltre interessi e rivalutazione -ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia - a titolo di **risarcimento dei danni subiti** anche a fronte delle spese sostenute per le riparazioni urgenti; **d)** la riduzione, in subordine, della pretesa creditoria dell'Impresa Individuale CP_2 in quanto totalmente e/o parzialmente indebita.

Con comparsa di risposta depositata il 04.11.2022, si è costituita in resistenza la ditta opposta, contestando la genericità dell'opposizione – rilevando, al riguardo, **la ricezione di mandato conferitole dai coniugi** Parte_2 per la fornitura di materiali e complementi di arredo destinati all'abitazione degli stessi sita in Milazzo, via Simeto, nonché la completa specificazione, all'interno della fattura n. 95 del 31.12.2021 sottesa al decreto ingiuntivo opposto, delle quantità, importi e materiali (stante il riferimento a n. 4 conferme d'ordine ovvero n. 58 del 30.12.2019, n. 8 del 28.05.2020, n. 12 del 20.06.2020 e n. 15 del 01.07.2020 nonché, ad un tempo, il riferimento agli acconti versati, sulle conferme d'ordine, di importo pari a € 11.000,00 sul totale di € 25.980,22) - dolendosi, quindi, del **mancato pagamento del residuo** non ancora saldato dall'opponente, **a fronte di un valore totale della**

consegna di importo pari ad **euro 73.580,22** (in forza delle fatture emesse in un arco temporale da febbraio 2019 al marzo 2022) ma saldato dallo **Pt_1** solo in misura pari ad **€ 58.600,22** con residuo dell'insoluto pari ad euro **14.980,22** oggetto della fattura azionata in monitorio.

In merito ai vizi e alle difformità dei materiali lamentati dall'opponente, l'opposta - rilevando la consegna ed il regolare montaggio - ha eccepito la **manca****nza di denuncia prima dell'emissione della fattura** azionata in monitorio (n. 95/2021 del 31.12.2021) nonché, piuttosto, il ritardo dello **Pt_1** nel pagamento del dovuto – sulla scorta delle difficoltà economiche e personali addotte, già a far data dal settembre 2020 – ancora, l'estraneità dei fatti oggetto del ricorso per ATP *ex art 696 bis* c.p.c. (n. 420/2022 RG) rispetto alla pretesa monitoria – riferiti, al riguardo, ai presunti difetti dei materiali forniti e delle posa in opera con riguardo alla pavimentazione del parquet all'interno, al piano in **CP_4** della cucina e alla pavimentazione per esterno, (estranei, la pavimentazione in parquet interno e il piano in **CP_4** della cucina, al pagamento richiesto con la fattura azionata in monitorio) – così, in definitiva, concludendo, previa la concessione della **provvisoria esecutorietà** del decreto ingiuntivo n. 127/2022 del 28.04.2022, **chiedendo**: **a)** il rigetto dell'opposizione perché infondata e pretestuosa; **b)** la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con vittoria di spese e compensi di lite.

Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa - assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - è stata istruita anche a mezzo di prove orali - *sub specie* di interpello di **CP_2** [...] nella qualità di rappresentante legale della opposta, di deposizione

orale di *Testimone_1* , *Testimone_2* e *Testimone_3* acquisite all'udienza dell'11.06.2024 e di *Testimone_4* sentito all'udienza del 21.10.2024 e di *Testimone_5* sentita all'udienza del 21.11.2024.

Rigettata, nelle more, la richiesta di sequestro conservativo avanzata dall'opponente (n.924/2022 *sub* 1 R.G.) la causa, ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del **13.01.2026** con concessione di termine per il deposito di note conclusive sino al 9.12.2025. All'udienza *ex art.* 127 *ter* c.p.c. del 9.1.2026 la stessa è stata assunta in riserva decisoria.

Poiché con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di cognizione a contraddittorio pieno e differito sulla pretesa creditoria, l'oggetto di tale giudizio non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto al momento dell'emissione, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa, oltreché agli eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto dedotto in processo con riferimento al momento in cui viene emessa la sentenza che conclude il procedimento di opposizione (cfr. **Cassazione Civile Sezione I, 18 maggio 2007, n. 11660**; conf. Sezioni Unite, n. 7448/1993).

Sicché, introducendosi, con l'opposizione, una causa ordinaria di cognizione diretta all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria – in cui il creditore opposto e il debitore opponente assumono la veste sostanziale, rispettivamente, di attore e convenuto – consegue che la sentenza che decide sull'opposizione statuisce in relazione al tempo in cui viene emessa.

Ciò comporta, tra le altre, la ricaduta delle circostanze incidenti sulla pretesa creditoria in termini di revoca del decreto e sua sostituzione con la sentenza che chiude il procedimento a contraddittorio pieno.

Tra queste, peraltro, rientra l'ipotesi di pagamento, anche parziale, eseguito dal debitore ingiunto successivamente all'emissione del decreto. Tale evento, infatti, conduce alla revoca del decreto opposto.

Diversa, tuttavia, è la portata del pagamento: allo stesso, infatti, non sempre è attribuibile natura di circostanza determinativa della cessazione della materia del contendere.

Nella specie, benché dagli atti di causa consti evidenza di pagamento, eseguito dall'opponente a mezzo bonifico bancario, dell'importo di euro **16.696,63** – comprensivo, quindi, della sorte capitale (€ 14.980,00) portata dal decreto monitorio (oltreché degli importi ingiunti a titolo di spese vive e onorari liquidati nel D.I. nonché interessi) con indicazione di causale riconducibile al precetto notificatogli il 20.4.2023 e basato sul D.I. opposto espressamente richiamato nella descrizione della causale del bonifico (cfr. doc. in allegato alla nota di deposito telematico del 12.1.2026) – nondimeno, a tale pagamento, non può riconnettersi valenza di circostanza idonea alla declaratoria di cessata materia del contendere.

Se, infatti, il pagamento avvenuto (28.4.2023 data valuta) successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, comporta la revoca dello stesso esso, tuttavia, non costituisce adempimento spontaneo.

Si pone, piuttosto, quale atto dovuto funzionale a paralizzare l'avvio della azione esecutiva minacciata con la notifica del precetto (20.4.2023) basato sul titolo esecutivo costituito dalla ordinanza di concessione della

provvisoria esecutorietà del 24.11.2022 sul decreto ingiuntivo n. 127/2022.

Milita, del resto, verso tale ricostruzione, il tenore delle conclusioni rassegnate dalle parti.

Non risulta, al riguardo, raggiungimento di accordo alcuno – eventualmente sotteso al pagamento e tale da giustificare, in ultima istanza, una definizione con pronuncia dichiarativa - ma, piuttosto, il richiamo alle conclusioni di cui agli scritti introduttivi – avendo, in particolare, l’opponente, dedotto: *“le somme di cui alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposte non sono pertanto dovute, o comunque non per intero, non solo per la dovuta quantomeno- **compensazione con le somme a credito del sig. Pt_1 per i danni subiti**, ma anche -e ancor prima- per il fatto di non corrispondere a un preteso “residuo dovuto” e, di contro, l’opposta ditta, concluso “è palese **l’infondatezza della opposizione avversaria nonché della domanda riconvenzionale svolta**, e come tale va rigettata, con vittoria di spese e compensi, anche della fase cautelare” - (cfr., rispettivamente, note conclusive nell’interesse di Parte_1 datate 9.12.2025 e memorie conclusive autorizzate nell’interesse di Controparte_1 n.q., datate 9.12.2025).*

Tanto chiarito, inidonee, anzitutto, ad incidere sulla pretesa creditoria agita in monitorio sono le contestazioni preliminari sintetizzate *sub* lett. A) dell’opposizione, basate, nella sostanza, su contestazione di insussistenza dei presupposti per la liquidità ed esigibilità del credito, sotto il profilo della inidoneità probatoria della fattura.

Benché la fattura costituisca documento di formazione unilaterale, normalmente idoneo a conseguire la sola ingiunzione monitoria - dequotandosi, la sua rilevanza, a quella di mero indizio dell'esistenza del rapporto e della regolare esecuzione della prestazione in capo al creditore che reclama il pagamento della controprestazione, nell'ambito della fase a contraddittorio differito - tuttavia, nella specie, il coacervo delle argomentazioni spese dalle parti e la disamina della fattura stessa, non consentono di minare l'evidenza probatoria relativa all'esistenza di titolo contrattuale a base della pretesa agita.

Al riguardo, a fronte della doglianza, espressa dalla difesa dell'opponente in termini di incertezza circa il criterio di quantificazione dell'importo dovuto, dalle stesse allegazioni cristallizzate nell'atto introduttivo si ricava, anzitutto, conferma circa la natura negoziale del rapporto intercorso tra le parti. È, infatti, riconosciuto il rapporto di fornitura avente origine nell'incarico conferito dall'opponente alla ditta opposta – nel luglio 2018 - di curare “*gli interni con mobili e arredi*” relativi alla villetta di “*nuova costruzione su proprio terreno, in via Simeto n. 22-Milazzo (ME)*”.

Su tale quadro si innestano i pagamenti avvenuti in relazione alle forniture commesse avendo, la stessa opposta, riconosciuto l'importo corrisposto dai coniugi Parte_2 “*a mezzo bonifici, contanti ed assegni, sono pari ad € 58.600,22*” (cfr. memoria ex art 183 VI comma n. 1) c.p.c.).

Sicché, sebbene - *prima facie* - controversa la somma complessivamente versata da parte opponente – la quale assume maggiori versamenti

effettuati, per complessivi € 61.780,00 – la prova del rapporto di fornitura e (quantomeno in parte) di posa in opera dei materiali acquistati, rende inconsistente il motivo di opposizione teso a veicolare la tesi della nullità del decreto ingiuntivo per inidoneità probatoria della fattura.

Al cospetto del riconoscimento della commessa, inoltre, si dequota la rilevanza anche delle contestazioni relative alla tardività di fatturazione ex art. 6 DPR 633/1972 (la cui inosservanza, peraltro, manifesta i suoi effetti sotto altro e diverso ambito, quale quello fiscale, attesa la funzione di correlazione delle ipotesi di cessioni di beni effettuate al momento di esigibilità dell'imposta).

Irrilevante (*recte* infondata) è, ad un tempo, la contestazione relativa al *quantum* portato dalla fattura (*“non conosciamo gli importi delle conferme d'ordine numero 8/2020, 12/2020 e 15/2020 ivi menzionate, in quanto non indicati né in possesso del cliente, seppur reiteratamente richieste dal sig. Pt_1 al sig. CP_1 ”*).

Al riguardo, indice sintomatico della rispondenza del residuo ingiunto con la fattura n. 95/2021 al residuo saldo dovuto relativo al rapporto di fornitura-posa arredi (non contestato ma anzi riconosciuto dall'opponente) è il riferimento agli acconti versati in relazione alle fatture d'ordine numeri 60/2020, 68/2020 e 69/2020 e il riferimento al fatto che queste sono contemplate/menzionate nella stessa fattura n. 95/2021 (cfr. pagg. 4-5 citazione in opposizione a D.I.).

Sicché, a fronte di tale riconoscimento, l'importo – ammesso dall'opponente – pagato a titolo d'acconto sulle conferme d'ordine menzionate è pari a € **11.000,00** (non € 10.000,00 come indicato in

citazione) – dato dalla somma dei versamenti di importo pari a € 3.000,00, € 5.000,00 e 3.000,00 – e corrisponde all’importo riconosciuto dalla stessa opposta come versamento eseguito dal committente opponente **in acconto** sulle consegne d’ordine, di importo totale pari ad € 25.980,22, ovvero **€ 11.000,00** (cfr. Comparsa di costituzione parte opposta).

Poiché, dunque, tale voce di credito (acconto versato) è riconosciuta dallo stesso creditore ingiungente - e viene decurtata dal maggior credito pari ad € 25.980,22 - e, ad un tempo, poiché rispetto a tale ultima voce non v’è contestazione tempestivamente riconducibile all’opponente – non avendo, infatti, contrastato la ricostruzione operata in comparsa, poi precisata e ribadita nella prima memoria dell’opposta, con la propria prima memoria istruttoria e sotto lo specifico profilo che riguarda la decurtazione della somma di euro 11.000,00 rispetto al totale complessivo portato dalla somma delle voci di cui alle tre fatture n. 60/20, n. 68/2020 e n. 69/2020, ovvero pari appunto a € 25.980,22 – può ritenersi la rispondenza del saldo indicato nella fattura n. 95 del 31.12.2021 al debito ancora residuo per forniture e posa in opera.

Del resto, anche dirigendo l’attenzione verso la stessa fattura n. 95/2021, si ricava la descrizione delle causali degli importi dovuti rispondente a canoni di analiticità delle singole voci per quantità di ciascun complemento d’arredo (esemplificando “*armadio camera da letto come da progetto n. 68*”; “*armadio come da progetto n. 85 (camera Elena) ecc..*”, fornitura (“*pavimento per esterni Marina Compact C21 Argilla 2900x140x19*”; “*clip fissanti per pavimento esterno Outside marina Compact*” ecc..)) nonché per importo unitario con specifica pure del

diverso importo dell’IVA (4% o 22%) a seconda della tipologia di beni cui acceda il relativo regime fiscale (cfr. allegato A fascicolo opposta).

Sicché, data l’analiticità della descrizione delle voci contenuta in fattura, valutata in uno alla carenza di obiezione dotata del crisma della specificità proprio in relazione alle singole voci indicate – tale da far desumere che il riferimento alle merci ordinate in virtù dei numeri di progetto corrisponda ad una scelta concertata dal committente opponente in sede, appunto di selezione dei complementi d’arredo da acquistare per la propria abitazione di nuova costruzione - e, altresì, tenuto conto del contesto, sopra tratteggiato, in cui il motivo di opposizione si inserisce – ovvero, come detto, la mancanza di contestazione della voce complessiva di € 25.980,22, pure a fronte del riconoscimento dell’importo erogato a titolo d’acconto pari a € **11.000,00** afferente proprio alle tre fatture n.60/2020, n.68/2020 e 69/2020, richiamate dalla stessa n. 95/2021 – consente di ritenere, in definitiva, superata la censura – dedotta nel motivo *sub* lett. A) dell’opposizione – di carenza di prova del credito (*“nel caso che ci occupa, non è affatto agevole verificare da quali elementi e calcoli risulti (l’unico) importo indicato nella fattura n. 95/2021, ovvero il “tot. documento 14.980,00”; ancora, “In questo guazzabuglio non si deduce pertanto, con la necessaria sicurezza, la somma pretesa in fattura, non essendo affatto chiaro il criterio di quantificazione dell’importo asseritamente dovuto e mancando pertanto la necessaria certezza e/o liquidità del decreto emesso”*) avuto riguardo, infine, **al riconoscimento della entità dell’intero corrispettivo dovuto - “di importo pari a circa € 70.000 complessivi”** (cfr. prima memoria istruttoria parte attrice opponente) – ed alla sua **tendenziale vicinanza con l’importo dedotto**

dalla opposta – la quale ha così esposto il ragionamento ricostruttivo della quantificazione del saldo preteso in fattura: *“totale di quanto consegnato, pari ad € 73.580,22, come da fatture emesse (in un arco temporale dal febbraio 2019 al marzo 2022, tutte già allegate da parte opponente)”* – (cfr. prima memoria istruttoria parte opposta).

Di qui, pertanto, la infondatezza delle censure mosse in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito portato dalla fattura agita in monitorio.

Poiché, però, come rilevato, l’opposizione estende la cognizione alla pretesa sostanziale complessiva – basata, quindi, anche sulla verifica della incidenza di fattori ostativi/impeditivi/modificativi della pretesa stessa, riconducibili all’esercizio di poteri dispositivi/di eccezione della parte avente la veste sostanziale di convenuta – occorre verificare l’incidenza dell’eccezione di inadempimento sollevata *ex art. 1460 c.c.*

È, al riguardo, la stessa difesa dell’opponente a riconoscere, per un verso, il mancato pagamento (*recte* la sospensione) dei pagamenti richiesti dalla ditta a titolo di saldo; per altro verso, ad invocare espressamente il rimedio *ex art. 1460 c.c.* *“al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto”* (cfr., in particolare, paragrafo *sub* B.4. **prima memoria istruttoria**: *“denunciati i vizi e successivamente accertati in sede cautelare, l’opponente, invocando l’inadempimento della ditta fornitrice dei materiali, ha sospeso ex art. 1460 c.c. la propria prestazione mediante il pagamento del saldo richiesto, dal momento che detta norma espressamente attribuisce detta facoltà al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto nel caso di inadempimento o di*

imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. 11.09.2017 n. 21104”).

L'eccezione ex art. 1460 c.c. – così invocata nell'ambito delle precisazioni rese con la prima memoria istruttoria – va, tuttavia, correlata alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.

Conclude, infatti, l'opponente, “*in via riconvenzionale, chiedendo di **accertare l'inadempimento di** CP_2 **per i vizi, difetti e difformità** riscontrati nella pavimentazione da interno ed esterno, nei ripiani cucina, nelle porte e nelle ante cucina, per come lamentato dall'opponente e meglio descritti in narrativa; **conseguentemente, condannare l'Impresa Individuale** CP_2 (C.F. C.F._3 e P.I. P.IVA_1), in persona del suo titolare e legale rappresentante sig. Controparte_1 **alla sostituzione di tutti i materiali difettosi e non conformi, nonché al pagamento della somma complessiva di circa € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione -ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia- a titolo di risarcimento dei danni subiti** anche a fronte delle spese sostenute per le riparazioni urgenti effettuate in quanto improcrastinabili per la sicurezza delle persone e per quelle ulteriori che si renderanno necessarie.”*

Tale formulazione consente, anzitutto, l'inquadramento giuridico della domanda in vista della scelta del relativo regime giuridico applicabile.

Lo schema giuridico cui ricondurre, anzitutto, il rapporto negoziale *inter-partes* è quello della vendita.

A fronte, infatti, della prospettazione – riferibile all’opponente (cfr. prima memoria istruttoria) – per cui “*il rapporto intercorso tra* **Pt_1** *e* **CP_2** *ha avuto natura unitaria (e non frazionata), nel senso che l’opponente ha commissionato alla ditta opposta la fornitura (e la successiva posa in opera) di materiali per l’arredamento interno di casa propria*” milita verso l’inquadramento nello schema causale della vendita il contesto in cui si colloca la controprestazione pretesa in monitorio (*i.e.* pagamento del saldo del corrispettivo) – contesto negoziale pacifico stando alle reciproche difese delle parti sul punto - ovvero **l’incarico, conferito ad iniziativa dello** **Pt_1** *nell’ambito della realizzazione di una nuova costruzione abitativa* **da arredare, alla ditta “** **CP_2** **- per il tramite del titolare** **CP_1** **e dell’addetto alle vendite** **CP_5** **[...]** *avente ad oggetto la fornitura e relativi montaggio/posa in opera di mobili e pavimenti (quali esemplificando, stando all’elencazione contenuta in citazione, di “mobilio per le camere da letto e n. 4 armadi per la casa; n. 11 porte scorrevoli modello Moon; n. 1 Cucina completa anche di elettrodomestici, con n. 3 piani in ceramica per la cucina marca* **CP_4** *(uno per l’isola, due per top cucina compreso lavabo) e relative ante per la lavastoviglie ad incasso; parquet, in legno rovere modello* **CP_3** *Itaca Olio Enea 940, finitura trame rustico dell’azienda* **CP_6** *per ricoprire tutte le stanze della casa, parte delle pareti, scale e camino; pavimentazione da esterno, modello Marina Decking Compact C21 Argilla dell’azienda* **CP_6**

CP_6 per ricoprire entrambe le terrazze poste al primo piano; - BioCamino Planika Fire Line Automatic 3; - n. 4 termoarredi per bagni marca Scirocco; - Battiscopa marca Look dell'azienda CP_6 [...]).

Trattasi, dunque, di rapporto riconducibile allo schema causale della vendita (seppur caratterizzata da consegne ripartite nel tempo, per la fisiologica attesa dei tempi legati alle spedizioni dei mobili/materiali di fornitura).

Che si tratti di vendita – senza che a tale qualifica osti la circostanza relativa alla inclusione del montaggio delle porte ovvero della posa del parquet (come indicato nella fattura stessa) – si ricava, altresì, dalla delimitazione dell'oggetto sociale CP_2 al “*commercio al dettaglio di mobili*” (cfr. doc. lett. A) fascicolo opposta).

La vendita, dunque, è compatibile anche con l'oggetto sociale riportato nella visura camerale della ditta opposta (oltre a costituire fattispecie dedotta in lite in base alla narrazione offerta dalle parti in punto di riconoscimento della commessa per la fornitura di mobili e complementi quali pavimentazione interni ed esterni).

Da tale configurazione discende, anzitutto, **l'esigenza di inquadramento della domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente** in termini di “*condanna alla sostituzione di tutti i materiali difettosi e non conformi*”.

Premesso, al riguardo, che **esula dal *petitum* azionato la domanda di risoluzione del contratto** – proponibile, in linea generale e astratta, ai sensi dell'art. 1497 c.c. se la *res* venduta non ha le qualità promesse o essenziali all'uso a cui è destinata secondo le disposizioni generali

sulla risoluzione *ex art. 1453 e ss. c.c.*, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza posti dagli usi; ovvero, ai sensi dell'art. 1492 c.c., in alternativa alla riduzione del prezzo (*quanti minoris*) e, infine, secondo il Codice di Consumo con le modalità e nei limiti previsti all'art. 135 *bis* (testo applicabile *ratione temporis ex art. 1 co. I d.lgs. 4.11.2021 n. 170* che prevede l'efficacia delle disposizioni a decorrere dal 1.1.2022, avuto riguardo al momento della pendenza del rapporto processuale al 28.4.2022, data di deposito del decreto monitorio) – **la richiesta di sostituzione è avulsa dal contenuto della garanzia prevista, in via generale, ai sensi dell'art. 1492 c.c.**

Trattasi, infatti, di rimedio contemplato dal codice di consumo il cui art. 135 *bis* stabilisce al co. I che in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha **diritto al ripristino della conformità**, o a ricevere una **riduzione proporzionale del prezzo**, o alla **risoluzione del contratto**.

Il comma II prevede, nello specifico, che ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può **scegliere tra riparazione e sostituzione**, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze contemplate dal legislatore medesimo (cfr. lettere a); b) e c) comma II art. 135 *bis*). Fa da *pendant* alla previsione del diritto del consumatore ad ottenere riparazione o sostituzione, la previsione dei limiti all'esercizio di tale diritto ovvero la opponibilità, da parte del venditore, del rifiuto di rendere conformi i beni se **la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono**

sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).

Infine, il rapporto con le disposizioni codicistiche generali è regolato dal VI e ultimo comma del citato articolo a tenore del quale il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano **ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento** e il concorso del fatto del consumatore.

Nei casi in cui opera il rimedio della riparazione o sostituzione dei beni – che il consumatore deve mettere a disposizione del venditore - il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese. Inoltre, qualora si riveli necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.

Sicché, poiché la causa del rapporto è la vendita – trattandosi, in particolare, di vendita al dettaglio, come conferma anche la visura camerale esaminata – e, ancora, poiché l'opponente assume la veste di consumatore, secondo la definizione di cui all'art. 3, lett. a) D.lgs., mentre la ditta opposta di soggetto che ha agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale *ex art. 3, lett. c) D.lgs. 206/2005*, occorre inquadrare la pretesa articolata in via principale (riconvenzionale) il cui *petitum* è diretto alla sostituzione dei beni consegnati - ma che si assumono vulnerati da “*vizi che ne impedivano l'uso convenuto*” (cfr. prima

memoria istruttoria parte attrice opponente) – corredata da domanda di condanna *“al pagamento della somma complessiva di circa € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione -ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia- a titolo di risarcimento dei danni subiti anche a fronte delle spese sostenute per le riparazioni urgenti effettuate in quanto improcrastinabili per la sicurezza delle persone e per quelle ulteriori”*.

Nella specie, dunque, sebbene non testualmente evocate le disposizioni di cui al codice di consumo, tuttavia, procedendo nei limiti di cui all'art. 112 c.p.c., al cospetto di silenzio serbato dalla opposta destinataria della citazione con domanda riconvenzionale di condanna alla sostituzione (tipico rimedio previsto dall'art. 135 *bis* Codice consumo) oltrech  al risarcimento del danno – silenzio, peraltro, serbato anche in ordine al diverso regime delle preclusioni previste, in generale, per l'azione di garanzia (mancando, in particolare, ogni deduzione in termini eccezione di decadenza/prescrizione e ogni riferimento al regime di cui all'art. 1495 c.c., di minor favore rispetto a quello di cui all'art. 133 Codice di Consumo) - la fattispecie dedotta in lite va inquadrata nell'ambito di applicazione della disciplina a tutela del consumatore recata dal D.lgs. 6.9.2005 n. 206 con riferimento al *petitum* immediato richiesto dall'opponente attore in riconvenzione e sulla base della ricostruzione fattuale imperniata, tra le altre, sulla deduzione degli elementi soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 3.

Proprio perch  la disciplina consumeristica fa salve, tra le altre, le disposizioni del c.c. che disciplinano l'eccezione di inadempimento pu  procedersi, anzitutto, a verificare se l'eccezione interposta sia

idonea a paralizzare la domanda monitoria basata, ai sensi dell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento della prestazione di pagamento del saldo delle forniture a fronte di esecuzione della consegna delle commesse.

In linea generale, l'eccezione di inadempimento - sulla base della quale, in linea di massima, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente (art. 1460 c.c.) - presuppone un nesso di interdipendenza tra le contrapposte prestazioni (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/12/1994, n. 10697).

Inoltre, la proposizione dell'eccezione nel giudizio di opposizione – come detto avente natura di accertamento della fondatezza della pretesa agita in via monitoria, ma nel contraddittorio pieno con il debitore che il creditore ingiungente assume inadempiente o parzialmente adempiente, convenendolo per l'adempimento, la risoluzione e/o il risarcimento del danno – comporta l'osservanza del normale riparto delle regole probatorie *ex artt.* 1218 e 2697 c.c.

Ciò significa, in particolare, che nel caso di eccezione *ex art.* 1460 c.c. – implicita e insita nella domanda di revoca del decreto ingiuntivo accompagnata da domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa venduta (cfr. arg. *ex* Corte appello Messina sez. I, 31/03/2022, n. 201) - viene a gravare, in capo alla parte opposta, l'onere di provare il proprio esatto adempimento (cfr. Cass. 22666/2009).

Infatti, «*In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento» (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/02/2010, n. 3373).*

Trattasi, del resto, di **riparto dell'onere della prova compatibile anche con la disciplina specialistica posta dal codice di consumo**, sotto il profilo – rilevato *supra* – della clausola di salvezza di cui

all'art. 135 bis co. VI (*“Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore”*) oltretutto compatibile con una esegesi sistematica del rapporto tra i due plessi normativi – codicistico generale e consumeristico speciale – (cfr. art. 135 septies Codice consumo: *“Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”*).

Al cospetto, quindi, di reciproci inadempimenti, occorre procedere ad un giudizio di bilanciamento, valutando quale è l'inadempimento grave – in accezione, tuttavia, non coincidente con la gravità richiesta ai fini della pronuncia risolutiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/01/2006, n. 1690) – ma inteso come quello tale da incidere sul sinallagma contrattuale. La mancanza di gravità dell'inadempimento, peraltro, rende l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. contraria a buona fede (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12719).

Nel caso a mano, occorre prendere le mosse dalla consultazione della relazione di CTU depositata nel procedimento per ATP che ha coinvolto le stesse parti dell'odierno giudizio - in guisa da porsi quale elemento di prova opponibile alle stesse – così dequotandosi la rilevanza della contestazione proveniente dalla difesa della opposta *sub specie* di non pertinenza, nell'odierno giudizio, della procedura di

accertamento tecnico avente ad oggetto la pavimentazione in parquet interno, il piano in **CP_4** della cucina, in quanto non oggetto della fattura n. 95/2021 azionata in monitoraggio – stante la unitarietà del rapporto di fornitura desumibile, tra le altre, dalla natura “a saldo” della fattura monitorata - e tenuto conto, in ogni caso, quanto ai difetti lamentati in relazione alla pavimentazione per l'esterno, della evocazione, da parte della stessa opposta, dei risultati dell'accertamento in quanto confermativi della assenza di responsabilità imputabile alla ditta **CP_2**, la quale *“ha fornito solo il materiale e non ne ha curato la posa in opera”* (cfr. comparsa di risposta).

In particolare, **a fronte dei vizi lamentati dall'opponente** –passati in rassegna in citazione e meglio sintetizzati nella prima memoria istruttoria a precisazione oltreché oggetto di valutazione in apposita CTP (cfr. doc. n. 17 fascicolo opponente) – **relativi: i)** al parquet (rispetto cui non si lamenta la consegna di finitura diversa da quella scelta e preventivata, ovvero *“legno rovere modello* **CP_3**

[...] 940, finitura “trame rustico” caratterizzato dal fatto di non presentare però (come quello originariamente ordinato) stuccature “tono su tono” ma di essere invece lavorato con particolari stuccature più scure” in quanto accettata ma anomalie quali stuccature che saltano, lasciando evidenti buchi nel pavimento; legno che in molte parti “si sfoglia” in spaccature irregolari della superficie che la rendono così tagliente; diverse doghe che si sollevano rendendo pericoloso camminarvi sopra; presenza di diverse crepe *“che creano schegge di legno altrettanto pericolose”*); **ii)** al piano cucina, o meglio,

ai tre ripiani in ceramica della cucina marca CP_4 (rispetto cui si lamenta che *“la parte di piano posta sotto la finestra e che include il lavello presenta una finitura della superficie non conforme, in quanto ruvida e porosa e che tende a ingiallire al contatto con qualunque liquido alimentare colorato di utilizzo comune”* imponendo una *“continua pulizia da effettuarsi necessariamente con prodotti sbiancanti, non essendo sufficienti i comuni detergenti (come invece pubblicizzato) per eliminare le macchie”*) nonché alla pavimentazione esterna (rispetto cui si deduce il pagamento della posa in opera direttamente al posatore, Persona_2 *“su indicazione del sig. CP_1 ”* e si lamenta, in particolare, il lento movimento del pavimento *“creando degli spigoli che si alzano nelle estremità delle doghe, mentre nel centro lo stesso tende ad abbassarsi o ad alzarsi; ciò -tra l'altro- nonostante lo stesso non sia mai stato utilizzato”*) dalla relazione di CTU nel procedimento per ATP n. R.G. 420/2022 si evince: i) la **conformità della pavimentazione in parquet consegnata** *“a quanto commissionato, con la sola differenza consistente nella tonalità delle stuccature”* – comunque confermata come di gradimento del committente Pt_1 – nonché, ai fini della valutazione della posa eseguita da manodopera specializzata riconducibile alla ditta CP_2 **l'ottimo aspetto della pavimentazione**, all'esame visivo, *“rispondendo positivamente ai requisiti di planarità, allineamento degli elementi in base alla geometria di posa, accostamento tra i singoli elementi, complanarità tra pavimentazioni attigue o con inserti di materiali diversi”*; ancora, **la realizzazione a perfetta regola d'arte** e, tuttavia, in chiusura la

presenza di anomalie *“riguardanti parecchi listoni in parquet presenti in tutti gli ambienti che compongono l’unità immobiliare”* di cui, superata la difficoltà di individuazione certa della causa (anche a mente del criterio di riparto presuntivo di cui all’art. 135 codice consumo) **la causa, appunto, è circoscrivibile, comunque, a difetti sorti già in fase di produzione e manifestatesi una volta posato il pavimento;** ii) la non riconducibilità della posa (errata) della pavimentazione esterna – *“che ha causato l’imbarcamento evidente di alcuni elementi in WPC”* - alla società CP_2 ; iii) il riscontro, relativamente ai ripiani cucina in Laminam, di pianale *“ben conservato e di ottima qualità”* con superficie in ceramica, *“perfetta, priva di graffi”* e la mera natura di “disagio” costituito dagli *“aloni giallastri in prossimità degli angoli”* – rimuovibili con l’uso di solventi adeguati riportati nel manuale di manutenzione illustrativo – sì da escludere che detto elemento sia interessato da vizi riferibili al materiale ovvero alla posa in opera (cfr. paragrafo 5 *“risposte al mandato”* sub doc. *“relazione di ATP”* allegata alla prima memoria istruttoria dell’opponente).

Sicché, con riguardo ai ripiani in CP_4 e alla pavimentazione esterna, può escludersi l’esistenza di vizi riconducibili al rapporto di fornitura intercorso e, in definitiva, l’invocabilità della garanzia (e, conseguentemente, la sussistenza dell’obbligazione risarcitoria).

In particolare, nel caso dei ripiani in CP_4 , dalle conclusioni rassegnate a seguito di indagini – svolte nel contraddittorio continuo delle parti, attraverso ricognizione visiva e fotografica, nonché studio delle relazioni tecniche di parte, in guisa da rendere condivisibili,

perché logiche e motivate, le conclusioni rassegnate – dalla relazione in sede di ATP si ricava la classificazione dei difetti in **meri disagi imputabili al mancato uso, da parte del committente, dei solventi raccomandati nel manuale di manutenzione illustrativo** (cfr. doc. “relazione di ATP” allegato alla prima memoria istruttoria parte opponente attrice in riconvenzionale).

Nel caso, poi, della pavimentazione esterna in WPC, dalla relazione si ricava elemento di conferma della **non riconducibilità diretta dei vizi di posa alla ditta opposta fornitrice**, stante il riferimento – corroborabile anche in forza della documentazione in atti - alla sola fornitura riportato nella conferma d’ordine n.15 del 01.07.2020 e fattura n. 69 del 29.10.2020 (cfr. doc. “relazione di ATP” allegato alla prima memoria istruttoria parte opponente attrice in riconvenzionale).

Premesso, al riguardo, che la garanzia consumeristica anelata con la richiesta di sostituzione riguarda i difetti dei beni veduti e consegnati, in ogni caso, anche dalle dichiarazioni raccolte in sede di deposizione testimoniale è emersa conferma della posa in opera della pavimentazione esterna da parte di soggetto **Tes_3** non più alle dipendenze della ditta fornitrice About **CP_2** .

In tal senso, infatti, le dichiarazioni del teste **Testimone_1** – sostanzialmente attendibili perché, pur se dipendente della ditta opposta, dalla visura camerale prodotta a cura dell’opponente non ne risulta la posizione di socio, trattandosi, infatti, di impresa individuale il cui titolare è **Controparte_1** (cfr. doc. n. 3 fascicolo opponente) – il quale ha confermato, da un lato, che la posa del parquet interno è stata realizzata da **Tes_3** all’epoca (della posa) dipendente della ditta

opposta; dall'altro ha riferito – senza smentire che la posa del pavimento esterno è stata effettuata dal medesimo soggetto – *“che però al tempo già da mesi non lavorava più per la CP_2”* (cfr. teste Testimone_1 verbale udienza dell'11.6.2024). Anche la dichiarazione del teste Testimone_3 conferma la superiore ricostruzione. Benché abbia dichiarato di non essere stato pagato dal committente Pt_1 tuttavia, il teste ha riferito in termini non discordanti dal narrato del teste Testimone_1, spiegando che al tempo della posa del pavimento nella terrazza esterna, non ricopriva più l'incarico per la ditta CP_2 (*“Ho effettuato il montaggio del parquet interno in casa Pt_1 in quanto al tempo dipendente della ditta CP_2. Al momento della collocazione il parquet era perfetto, ma nulla posso dire su cosa sia avvenuto successivamente. Preciso anzi che quando a distanza di circa nove mesi sono tornato su richiesta del sig. Pt_1 privatamente, in quanto non lavoravo più per la ditta di mio cugino, per collocare il parquet esterno, non mi è stata sollevata alcuna problematica, né ho notato nulla”*: cfr. verbale udienza dell'11.6.2024).

Contribuisce, d'altra parte, a corroborare il narrato riferito dai testi – nel senso della esclusione di rapporto di dipendenza del posatore all'epoca della consegna della pavimentazione per esterni – il rilievo per cui, quando la posa è stata, invece, inclusa (in guisa da far desumere la prestazione alle dipendenze della ditta CP_2) la stessa è stata, viceversa, contemplata nella fattura. A tale aspetto, infatti, si riferiscono pure gli accertamenti svolti dal CTU nominato nel giudizio per ATP.

Sicché, circoscrivendo l'indagine ai soli vizi/difetti di conformità oggetto di allegazione probatoria specifica - riguardata sotto il profilo della esposizione tecnica a mezzo la CTP a firma del perito incaricato, Dott. *Persona_3*, da cui esula il riferimento all'errato montaggio delle *“porte scorrevoli modello “Moon”, parte dell’oggetto della fattura di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto”*; alla porta *“filo muro”* presente in cucina (di cui lo *Pt_1* lamenta la mancata consegna del *“nottolino”, a tutt’oggi non pervenuto*” così rendendosi, comunque, incompatibile il rimedio della sostituzione evocato); alle ante dei mobili posti ai lati della lavastoviglie ad incasso della cucina *“risultate difettose o comunque non idonee all’utilizzo richiesto dal momento che si sono gonfiate al primo lavaggio della lavastoviglie”* (tenuto conto, in ogni caso, della **inidoneità probatoria delle dichiarazioni testimoniali raccolte**, sullo specifico punto, attesa la neutralità/**inattendibilità della deposizione della teste** *Tes_5*

[...] la quale – pur avendo risposto in merito *“alla difficoltà di apertura delle porte scorrevoli di casa *Pt_1* in particolare del bagno e altre poste al piano terra come quella dalla quale si accede alla lavanderia”* e *“alle ante dei mobili della cucina, vicine alla lavastoviglie, di casa dello *Pt_1* - ha in più circostanze risposto de relato actoris – “**Sono a conoscenza dei fatti di causa avendomi riferito lo stesso *Pt_1* del giudizio pendente**”; ancora, **“Lo *Pt_1* mi ha riferito che la causa di ciò era da attribuire alla lavastoviglie”** –(cfr. teste *Testimone_5* verbale udienza del 21.11.2024)- resta da valutare la portata del vizio riscontrato con*

riguardo al parquet posato all'interno della villetta del committente opponente.

La valutazione della gravità dell'inadempimento (*i.e.* del vizio) va condotta sempre tenendo in considerazione la idoneità ad incidere, alterandolo, sul sinallagma complessivo.

Anche in tal caso, elemento di guida alla valutazione, è offerto dalla stessa relazione di CTU depositata in sede di ATP e dalle considerazioni tecniche giustapponibili al riscontro, *prima facie*, di posa in opera della pavimentazione a perfetta regola d'arte.

In particolare, a fronte del **mancato pagamento del residuo**, ricondotto dal debitore opponente nel solco dell'art. 1460 c.c., pari all'importo portato dalla fattura monitoria (€ 14.980,00) n. 95 del 31.12.2021, **maggiore è l'importo** - stimato dal CTU ing. ^{Per_} – **necessario per rimuovere alla radice il difetto** presentatosi sulla pavimentazione interna e **ricondotto** – sia pure con la precisazione circa la difficoltà di individuazione della relativa origine – a cause imputabili alla sfera del venditore ovvero a **problematiche “visibili nella pavimentazione, sorte già in fase di produzione e che le stesse si siano manifestate una volta posato il pavimento”**. In particolare, esposta, dal CTU, *“la convinzione che il problema risieda nel prodotto”* – in termini, si ripete, condivisibili anche perché basati sullo studio della scheda del prodotto della casa madre società ^{CP_6}, in punto, tra le altre, di *“definizione in lettere degli elementi, che si trovano all'interno della fornitura che andrà a comporre il pavimento”* – il costo totale necessario per l'eliminazione dei vizi della pavimentazione interna in parquet è pari a **euro 21.397,63** (importo al

netto di IVA come per legge) calcolato tenendo conto dei costi del prezzario DAI II semestre 2021-Recupero Ristrutturazioni Manutenzioni, oltre ai risultati di ricerca comparativa di mercato relativa alla fornitura e posa di parquet, avente caratteristiche uguali a quello in sostituzione, compreso il costo della manodopera per la collocazione con lo stesso tipo di disposizione, il collante necessario, nonché costo della fornitura e posa in opera del battiscopa (perché strumentali alla esecuzione della posa del prodotto e, comunque, pezzi che vengono rimossi con la sostituzione).

Sicché, il parametro rappresentato dal maggior costo della sostituzione rispetto all'entità del credito ingiunto a titolo di saldo, depone per la conformità a buona fede dell'eccezione *ex art. 1460 c.c.* e per il maggior peso, nel sinallagma, del difetto di conformità rispetto alla sospensione del pagamento (poi venuta meno a seguito di adempimento).

Ne viene, allora, che – in mancanza di prova contraria all'esistenza del difetto di conformità - ma, anzi, al cospetto di riscontro, anche da parte del tecnico incaricato dalla opposta che ha eseguito sopralluogo in data 16.3.2021, redigendo relazione datata 22.3.2021, trasmessa con mail dall'opposta, da cui si evince, al netto della valutazione della causa igrotermica stagionale, il riscontro visivo di *“tre alterazioni rilevate dal proprietario”* che hanno dato luogo, *“in piccole porzioni, a delle leggere delaminazioni circoscritte”* nonché presenza di *“trascurabili scalibrature percepibili al tatto”* (cfr. doc. n. 14 fascicolo opponente attore in riconvenzionale) - limitatamente a tale profilo la pretesa attorea (in via riconvenzionale) è fondata e va accolta.

In accoglimento della domanda dell'attore (committente-consumatore) va, quindi, ordinata la sostituzione dell'intera pavimentazione interna in parquet, in linea – peraltro - con le indicazioni tecniche del CTU in sede di ATP – oltrech  con le allegazioni tecnico difensive del CTP - che ha concluso per la rimozione della pavimentazione interna (parquet) e re-installazione di nuova - (cfr. doc. n. 17 fascicolo opponente attore in riconvenzionale).

Va aggiunto, a tal proposito, che dalla relazione di CTU in sede di ATP non emergano profili di impossibilit  della sostituzione (funzionale al ripristino del bene) nell'accezione di cui all'art. 135 *bis* Codice di consumo.

N , d'altra parte, risulta specifica contestazione, da parte della difesa della opposta, in ordine alla eventuale obiettiva impossibilit  di procedere alla chiesta sostituzione rimedio, come visto, suggerito anche dal CTU in sede di ATP – i cui risultati sono condivisi dall'opponente medesimo (cfr., da ultimo, note per l'udienza del 13.1.2026 ove si deduce: *“difetti e difformit  ben descritti dal consulente tecnico dott. Persona_3 (cfr. ns. doc. 17) e sostanzialmente confermati dal CTU dott. Per_ nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (cfr. ns. doc. 22) - oltrech  dal perito di parte incaricato dallo Pt_1 stesso.*

Tuttavia, poich , pure al cospetto di richiesta di condanna alla sostituzione contenuta tra le conclusioni dell'atto di citazione – richiamate nella prima memoria istruttoria e, da ultimo, in sede di note conclusive autorizzate – parte attrice in via riconvenzionale **deduce che proprio il contro-credito**, maturato nei confronti di CP_2

è verosimilmente pari, allo stato, a circa € 50.000,00, oltre alle somme per riparazioni, **chiedendo la condanna al pagamento**, “*per intero o, in subordine, per quanto di spettanza dello stesso a seguito dell’eventuale detrazione operata con riferimento all’importo effettivamente dovuto dall’opponente ad CP_2 , ove accertato*” nonché – seppur in via gradata – **formulando istanza di riduzione** della “*pretesa creditoria dell’Impresa Individuale CP_2 in quanto totalmente e/o parzialmente indebita per tutti i motivi indicati in narrativa*”.

È, allora, invocabile il criterio generale codicistico di cui all’art. 2058 c.c. - applicabile anche alla responsabilità *ex contractu* (cfr. Cassazione civile sez. II, 8/03/2006, n. 4925) - per cui quando il danneggiato decide di riparare il bene danneggiato anziché sostituirlo, si giustifica dunque la condanna al rimborso del costo di tale riparazione, onde evitare l’indebita locupletazione da parte del danneggiante responsabile (cfr. Tribunale Milano sez. X, 3/09/2025, n. 6672).

La possibilità di modificare l’originaria domanda e di chiedere il risarcimento per equivalente è, del resto, riconosciuta anche in capo al creditore in quanto preordinata a consentirgli (nel caso specifico in capo all’opponente attore in via riconvenzionale) di soddisfare meglio i propri *interessi* (cfr. Corte appello Brescia sez. I, 10/04/2017, n. 538).

Adattando il rimedio alla fattispecie dedotta in lite consegue, da un lato, l’accertamento della doverosità dell’obbligazione e l’annessa condanna dell’opponente al pagamento della somma portata dalla fattura agita in monitorio, in quanto relativa al saldo per la fornitura di beni e prestazione di servizi annessi di montaggio (armadio camera da

letto come da progetto n. 68; gruppo notte camera da letto come da progetto n. 43; armadio camera da letto come da progetto n. 85 (camera Elena); armadio per lavanderia come da progetto n. 1206; porta soffietto su misura) diversi da quelli consegnati, posati e accertati come difettosi/non conformi (*i.e.* la pavimentazione per interni in parquet).

La buona fede/legittimità dell'eccezione *ex art.* 1460 c.c. – rimedio contemplato anche dal codice di consumo e valutato nella prospettiva unitaria del rapporto - comporta la natura indebita degli ulteriori esborsi legati al precetto notificato in dipendenza della ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà.

Va, dunque, restituita all'opponente – che ha eseguito bonifico dell'importo di euro **16.696,63** - la somma pari alla differenza tra il maggior esborso e la sorte capitale ingiunta (euro 14.980,00).

Dall'altro lato, in conseguenza della attivazione della garanzia contrattuale insita nel rapporto consumeristico dedotto in lite, la condanna della ditta opposta al pagamento dell'importo stimato quale valore monetario della sostituzione del parquet difettoso, ovvero pari ad euro 21.397,63. Su tale somma sono dovuti i soli interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo trattandosi di credito derivante dalla conversione della domanda di esatto adempimento (*sub specie* di garanzia per sostituzione per la fornitura difettosa consegnata) che postula la sussistenza di un rapporto obbligatorio inesattamente adempiuto (perché il bene presenta difettosità).

Quanto, invece, al risarcimento del danno (ulteriore a quello coperto dalla sostituzione evolutasi in ristoro per equivalente del valore della

riparazione previa rimozione del parquet) premessa l'operatività del regime di diritto comune – *“Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno”* (cfr. art. 135 *septies* codice consumo) – non vi è prova di un nocumento causalmente riconducibile – in via esclusiva - alla difettosità del parquet, secondo i crismi della causalità materiale e giuridica di cui all'art. 1223 c.c. Né i preventivi di spesa – che, in quanto tali, non documentano un esborso effettivo – prodotti dall'opponente, costituiscono dimostrazione di danno risarcibile perché conseguenza diretta della difformità rilevata (cfr. docc. allegati alla seconda memoria istruttoria).

Sicché la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 50.000,00 va respinta.

Il complessivo esito del giudizio si presta ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese, avuto riguardo al rigetto della domanda cautelare in corso di causa – avanzata nel corpo della prima memoria istruttoria dell'attore opponente – nonché all'accoglimento parziale della pretesa riconvenzionale agita in questa sede. La compensazione estende i suoi effetti anche alle spese della relazione di CTU svolta in ambito di ATP conciliativa, stante l'ottica unitaria in cui viene calata la valutazione complessiva dei risultati conseguiti a seguito di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Intestato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. **924/2022** così statuisce:

- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 127/2022 per le causali spiegate in parte motiva;

-ACCERTA e DICHIARA – in relazione all'accertata legittimità dell'eccezione interposta *ex art.* 1460 c.c. - la ditta [...]

Controparte_2 tenuta alla restituzione della somma eccedente l'importo dovuto a titolo di sorte capitale portato dalla fattura n. 95/2021 per saldo fornitura mobili (differenza tra quanto già incassato in esito alla notifica del precetto del 20.4.2023 – euro**16.696,63** – e quanto dovutole pari a euro 14.980,00) come in parte motiva spiegato (così confermando il diritto a conseguire il pagamento della fattura n. 95/2021 al netto, tuttavia, degli oneri legati a spese/compensi per atto di precetto oltre interessi su sorte capitale);

- ACCERTA e DICHIARA fondata la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 di condanna alla sostituzione - convertita ai sensi dell'art. 2058 c.c. in condanna al pagamento della somma necessaria alla sostituzione del pavimento difettoso -e, per l'effetto, CONDANNA la ditta Controparte_2 al pagamento della somma di 21.397,63 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo come spiegato in motivazione.

SPESE COMPENSATE

Barcellona Pozzo di Gotto, 17.2.2026.

La Giudice

Dott.ssa Elisa Di Giovanni